



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e, in particolare, l'articolo 11, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO l'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 febbraio 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, limitatamente:

- a) al comma 1, lettera e), nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) al comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis al citato articolo 11;
- c) al comma 9, che prevede deroghe limitate a casi particolari relative all'obbligo, per il servizio di noleggio con conducente, di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa;

VALUTATA pertanto, la necessità di disciplinare le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico previsto dall'articolo 11, comma 4, della citata legge n.21 del 1992, n. 21;

VISTO il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’adunanza del -----;

DECRETA:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche.
2. Il presente decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *«annullamento»*: la cancellazione dall’applicazione informatica, da parte del vettore NCC o del conducente, fino alla data e all’orario di inizio servizio previsti nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque rimane registrato nell’applicazione informatica;
 - b) *«applicazione informatica»*: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma di applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei vettori NCC dall’Autorità, finalizzato a consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico, nonché a consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le specifiche tecniche dell’applicazione informatica sono indicate nell’Allegato 4;
 - c) *«arrivo»*: data, luogo e chilometri di termine di un servizio NCC, che coincide con una rimessa nella disponibilità del vettore NCC, oppure con la destinazione dell’utente nel caso in cui risulti una prenotazione connessa allo svolgimento di un ulteriore servizio;
 - d) *«attività di data entry»*: il processo, o parte di esso, di inserimento di dati in un dispositivo o sistema elettronico, nonché di inserimento di dati da un file digitale a un altro o da un documento fisico a uno digitale, ovvero di digitalizzazione di dati;
 - e) *«Autorità»*: il gestore dell’applicazione informatica, individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - f) *«codice identificativo del committente o utente»*: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall’applicazione informatica a ciascun committente o utente di un servizio NCC;

- g) «*codice identificativo del contratto*»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;
- h) «*codice identificativo del foglio di servizio*»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante che lo stesso è stato compilato in nome e per conto di un singolo vettore NCC e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;
- i) «*committente*»: il soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di sé stesso o comunque di una utenza differenziata, e in assenza di attività di intermediazione, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- l) «*conducente*»: il conducente del mezzo indicato nel foglio di servizio, il quale è iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che svolge servizi NCC in virtù dell'autorizzazione di cui lo stesso è titolare ovvero in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un vettore NCC;
- m) «*contratto di durata*»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente in assenza di attività di intermediazione, per la fruizione di uno o più servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- n) «*contratto per singolo servizio*»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un utente o committente per la fruizione, a titolo esclusivo, di un servizio di noleggior con conducente riferito ad una singola tratta;
- o) «*dati di generazione*»: la marca temporale risultante dall'applicazione informatica, attestante il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio è effettuata dal vettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione;
- p) «*fine servizio NCC*»: il luogo, la data e l'orario di arrivo a destinazione dell'utente;
- q) «*foglio di servizio*»: il foglio di servizio in formato elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 3;
- r) «*inizio servizio NCC*»: il luogo, la data e l'orario di prelevamento dell'utente;
- s) «*partenza*»: data, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- t) «*prenotazione*»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'Allegato 2;
- u) «*rimessa o rimesse*»: il luogo ovvero i luoghi fisici di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- v) «*sede operativa*»: il luogo fisico di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- z) «*servizi NCC*»: i singoli servizi di trasporto pubblico locale non di linea a mezzo di noleggio con conducente offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla base di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- aa) «*titolare del trattamento dei dati*»: l'Autorità di cui alla lettera e) che determina i mezzi del trattamento dei dati personali, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679;
- bb) «*utente*»: il passeggero selezionato dal vettore NCC al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata;
- cc) «*utenza differenziata*»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata;
- dd) «*variazione*»: la modifica di uno o più dati del foglio di servizio effettuata dal conducente nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, senza finalità elusive della legislazione nazionale e regionale vigente;
- ee) «*vettore NCC*»: il vettore autorizzato da un Comune ad effettuare un servizio NCC mediante autovettura o motocarozzetta ed iscritto nel registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

ART. 3

(Registrazione dei vettori NCC sull'applicazione informatica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5.
2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i dati riportati nell'Allegato 1. Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso all'applicazione informatica eventuali variazioni relative all'elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore.
3. All'atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono assegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate dal vettore NCC medesimo ovvero dal conducente per la compilazione dei dati relativi al foglio di servizio tramite accesso all'applicazione informatica. Le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo.

ART. 4

(Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio)

1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all'Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:
 - a) modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC;
 - b) modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa nelle ipotesi di cui al comma 3;
2. Ai fini della compilazione di un foglio di servizio redatto secondo i modelli di cui al comma 1, lettere a) e b), il vettore NCC o il conducente:
 - a) genera, al momento dell'accettazione della prenotazione, una bozza di foglio di servizio, nella quale sono registrati i dati disponibili al momento della prenotazione;
 - b) può cancellare la bozza di foglio di servizio fino alla data e orario di inizio del servizio indicati nella prenotazione;
 - c) fino al termine del servizio, può modificare i dati pubblicati nella bozza di foglio di servizio relativi a:
 - 1) orario di inizio servizio;
 - 2) ai dati di fine servizio e arrivo;
 - 3) ai dati relativi al conducente;
 - d) valida il foglio di servizio al termine del servizio.
3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) l'applicazione informatica prevede:
 - a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio **fino ad un'ora prima dell'inizio del relativo servizio;**
 - b) che per i modelli redatti secondo il modello B **la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento.**

ART. 5

(Contratti di durata)

1. Il vettore NCC registra sull'applicazione informatica i contratti di durata di cui è titolare mediante trasmissione di copia dei medesimi contratti, secondo le modalità stabilite con la circolare di cui all'articolo 9, comma 2. A ciascun contratto di durata è associato un codice identificativo.
2. Il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell'ambito di un contratto di durata compila, tramite l'applicazione, un foglio di servizio secondo un modello C conforme all'Allegato 3, che viene esibito agli organi di controllo ai fini di cui al presente decreto. Tale foglio di servizio è richiesto al momento dell'inizio del servizio e viene disattivato alla fine del servizio svolto nell'ambito del contratto di durata. Lo stesso è rilasciato dall'applicazione informatica, con l'indicazione dei relativi dati di generazione, all'esito della compilazione dei dati da parte del vettore NCC o conducente di cui all'Allegato 3.

3. La generazione del foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente articolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio ai sensi dell'articolo 4.

ART. 5

(Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio)

1. Ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all'articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente.
2. Il conducente, in occasione del controllo su strada da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su richiesta degli stessi, anche in modalità digitale.
3. Se, per comprovati malfunzionamenti dell'applicazione informatica, non è possibile la compilazione, da parte del conducente o del vettore, di un foglio di servizio o l'aggiornamento dei relativi dati, il conducente provvede a compilare un foglio di servizio in formato cartaceo, redatto secondo il formato dell'Allegato 5, e ne tiene copia all'interno della vettura. Con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di accertamento di tali malfunzionamenti da parte dei competenti organi.

ART. 6

(Requisiti dell'applicazione informatica)

1. L'applicazione informatica, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 4:
 - a) consente l'inserimento da parte del conducente, anche da dispositivi mobili, dei dati di cui all'Allegato 2, relativi a ciascun servizio NCC contenuto nei fogli di servizio dalla stessa generati ed archiviati;
 - b) attribuisce il codice identificativo a ciascun nuovo foglio di servizio generato dall'applicazione informatica;
 - c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la rimessa nel momento in cui il conducente inserisce i dati di cui all'Allegato 2, Modello A, punto 2), e Modello B, punto 2), anteriormente all'orario di inizio del servizio prenotato;
 - d) acquisisce i relativi dati di generazione di ciascun foglio di servizio, i dati di generazione delle variazioni nonché i dati dell'annullamento dello stesso foglio di servizio;
 - e) consente la consultazione dei dati contenuti nel foglio di servizio da parte sia del vettore NCC o del relativo conducente, sia degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, preposti ai controlli, senza oneri o spese, previa specifica richiesta ed accreditamento nelle forme e nei modi definiti all'Allegato 2;
 - f) consente la creazione da parte del conducente di bozze del foglio di servizio, ai fini della compilazione di una nuova prenotazione;

- g) consente la variazione del contenuto del foglio di servizio, successivamente alla data e all'orario di partenza del servizio NCC, fino alla fine dello svolgimento del relativo servizio lasciando traccia informatica delle stesse;
- h) consente la cancellazione del contenuto del foglio di servizio al fine di eliminare un servizio NCC fino alla data e all'orario di inizio previsti nella relativa prenotazione;
- l) archivia i fogli di servizio dotati di codice identificativo, ed i relativi dati per almeno cinque anni;
- m) archivia per almeno **tre anni** i dati relativi al committente o utente di un foglio di servizio, rendendoli accessibili ai fini dei controlli di cui alla lettera e) solo mediante codice identificativo;
- n) assevera la data e l'orario di acquisizione dei dati presenti in un foglio di servizio, con l'attribuzione a quest'ultimo dei dati di generazione, anche relativamente alle variazioni e all'annullamento dello stesso.

ART. 7

(Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione)

1. L'Autorità è l'Organismo responsabile per l'attivazione, la messa a disposizione e la gestione dell'applicazione informatica, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai suoi allegati.
2. L'accesso all'applicazione informatica da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dei conducenti o dei vettori NCC è a titolo gratuito e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. All'applicazione informatica hanno facoltà di accesso:
 - a) gli agenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
 - b) i Comuni, unicamente ai fini della consultazione dei dati relativi ai servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate dai medesimi;
 - c) il CED, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Il foglio di servizio è dotato di codice identificativo e di dati di generazione e ha esclusivamente origine dall'applicazione informatica di cui al comma 1.

ART. 8

(Tutela della riservatezza)

1. L'applicazione informatica è realizzata e gestita nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente decreto.
3. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 9

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con circolare della competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è comunicata la data di piena operatività dell'applicazione informatica. La circolare reca l'indicazione delle modalità tecniche di accesso all'applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di emanazione della circolare di cui al comma 2.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per il Ministero dell'interno

ALLEGATO 1

(ART. 3)

1. Ai fini della registrazione sull'applicazione informatica il vettore NCC è tenuto a fornire i seguenti dati:
 - a) gli estremi della registrazione sul Registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - b) il nome e cognome e il codice fiscale dei conducenti e gli estremi della relativa iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - c) una copia degli eventuali contratti di durata stipulati dal vettore NCC.

ALLEGATO 2

(ART. 4)

MODELLO A

- 1) Ai fini della compilazione del foglio di servizio di cui al presente modello, il vettore o conducente NCC è tenuto a fornire i seguenti dati:
 - a) i dati del conducente;
 - b) i dati del committente;
 - c) i dati relativi all'inizio servizio NCC;
 - d) i dati relativi alla fine servizio NCC;
 - e) i dati relativi all'arrivo, con l'opzione tra il rientro in rimessa ovvero l'arrivo in un luogo coincidente con la fine servizio.
- 2) Per i fogli di servizio redatti secondo il presente modello, i dati relativi alla partenza sono precompilati con l'indicazione della rimessa nella disponibilità del vettore. Nel caso di disponibilità di più rimesse ai sensi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'applicazione consente l'opzione tra una delle rimesse nella disponibilità del vettore.

MODELLO B

- 1) Ai fini della compilazione del foglio di servizio di cui al presente modello, il vettore o conducente NCC è tenuto a fornire i seguenti dati:
 - a) i dati del conducente;
 - b) i dati del committente;
 - c) i dati relativi all'inizio servizio NCC;
 - d) i dati relativi alla fine servizio NCC;
 - e) i dati relativi all'arrivo;
- 2) Per i fogli di servizio redatti secondo il presente modello, l'applicazione consente al vettore NCC o conducente di selezionare automaticamente quali dati relativi alla partenza i dati di arrivo del servizio precedente al quale il servizio interessato è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento.

ALLEGATO 3

(ART. 5)

MODELLO C

Targa del vettore NCC*

Codice identificativo del contratto di durata*

Codice identificativo del foglio di servizio*

Il servizio reso dal vettore NCC * con:

- conducente (*nome e cognome*)
- partenza (*data, luogo e chilometri di partenza*)
- arrivo (*data, luogo e chilometri di arrivo*)
- inizio servizio (*luogo, data e orario di inizio servizio*)
- fine servizio (*luogo, data e orario di fine servizio*)

è espletato nell'ambito del contratto di durata di cui al codice identificativo*

* (*dati generati automaticamente*)

Dati di generazione della medesima (*in formato data, orario e minuti relativi alla generazione e disattivazione del Modello C*)

ALLEGATO 4

(ART. 6)

SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA

La gestione dei fogli di servizio sarà sviluppata con tecnologia *cloud* e resa fruibile agli utenti - via internet – sia tramite applicazione web, che App *mobile*.

Tramite tale applicazione il vettore o il conducente NCC, così come individuato con le procedure informatiche del “registro telematico taxi-NCC”, utilizzando come metodo di autenticazione SPID liv. 2 o la CIE, potrà:

- inserire e gestire una prenotazione;
- inserire e gestire un foglio di servizio, ossia:
 - o generazione di un foglio di servizio, collegato ad una prenotazione;
 - o variazione eventuale dei dati presenti in un foglio di servizio;
 - o l'eventuale annullamento di un foglio di servizio;
 - o validazione del foglio di servizio al termine del medesimo.

Nel caso in cui ricorressero le condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, è necessario compilare un emergenziale foglio di servizio cartaceo; l'applicazione consente la generazione di un foglio di servizio digitale, al venir meno delle condizioni di cui al medesimo articolo 5, comma 3, che prevede l'inserimento a sistema delle informazioni contenute nel foglio di servizio cartaceo.

L'applicazione assicura l'interoperabilità dei dati riportati nei fogli di servizio e quelli presenti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, a seconda delle varie tipologie di foglio di servizio.

Per consentire le verifiche da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione consente a tali soggetti l'accesso a tutti i fogli di servizio. I Comuni hanno facoltà di accesso ai dati ai fini della consultazione dei dati relativi ai servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate dai medesimi. Le modalità di collegamento e fruizione dell'applicazione da parte di tali organi sono quelle già previste per le altre consultazioni e visure erogate dal CED della Motorizzazione.

ALLEGATO 5

(ART. 5)

FOGLIO DI SERVIZIO IN FORMATO CARTACEO

(È fatto obbligo di tenere copia all'interno della vettura)

Numero progressivo: _____

(numero progressivo attribuito dal Vettore al presente foglio di servizio cartaceo)

Targa veicolo: _____

(targa del veicolo utilizzato per l'espletamento del servizio NCC)

Tipo di modello di foglio di servizio: _____

(Indicare A, B oppure C)

numero identificativo modello A o B del precedente foglio di servizio

(campo da utilizzare esclusivamente se il foglio di servizio è di tipo "modello B")

Data e ora prenotazione: _____

(riportare la richiesta dell'utenza specifica per il servizio NCC)

Nominativo vettore NCC: _____

(riportare nominativo del vettore autorizzato da un Comune ad effettuare servizio NCC ed iscritto al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante)

Conducente: _____

(riportare nominativo e CF del conducente dell'autovettura o della motocarozzetta, il quale è iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che svolge servizi NCC in virtù di un'autorizzazione di cui è titolare o di cui è titolare un vettore NCC con il quale ha un rapporto giuridico per l'esecuzione dei medesimi servizi)

Luogo, data e orario di inizio servizio NCC:

(riportare il luogo, la data e l'orario di prelevamento dell'utente)

Luogo, data e orario di fine servizio NCC:

(riportare il luogo, la data e l'orario di arrivo a destinazione dell'utente o termine del periodo di disponibilità secondo il contratto di durata)

Dati del committente: _____

(riportare i dati del committente del servizio NCC, comprensivo di P.IVA o Codice Fiscale)

Luogo, data e chilometri di partenza: _____

(riportare il luogo, la data e chilometri di partenza dalla rimessa, per il Modello A, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo, per il Modello B)

Luogo, data e chilometri di termine arrivo:

(riportare il luogo, la data e chilometri di termine di un servizio NCC che coincide con una rimessa nella disponibilità del vettore NCC, per il Modello A, ovvero, per il Modello B, con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato)

Contratto di durata: _____

(riportare gli estremi e la durata del contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un singolo committente o utente per la fruizione, a titolo esclusivo, di un servizio di noleggio con conducente riferito non ad uno specifico tragitto, ma ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo);

Variazione: _____

(riportare la modifica di uno o più dati del foglio di servizio effettuata dal conducente, fino al termine del relativo servizio)

Annullamento: _____

(riportare i motivi della eventuale cancellazione, da parte del conducente o del vettore NCC, fino alla fine del relativo servizio, del presente foglio di servizio)

Data e ora di chiusura della compilazione _____

Dichiaro di essere a conoscenza dell'obbligo di compilare ed utilizzare il presente foglio di servizio cartaceo esclusivamente nei casi di comprovati malfunzionamenti dell'applicazione informatica e che i dati qui presenti vanno inseriti nell'applicazione utilizzando l'apposita funzione di riconciliazione della procedura di emergenza, ottenendo così il Codice identificativo del foglio di servizio, attribuito dall'applicazione stessa.

La presente compilazione di dati, atti e fatti è resa in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) ed è sottoscritta con la piena consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

FIRMA del compilatore _____